

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 settembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 agosto 2010.Proroga degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finan-
ze. (10A11538) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 23 settembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
Periodo di rilevazione: 1° aprile - 30 giugno
2010. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicem-
bre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (10A11737) Pag. 2


DECRETO 24 settembre 2010.

Contingente e modalità di cessione delle mone-
te da 2 € a circolazione ordinaria celebrative del
«200° Anniversario della nascita di Camillo Ben-
so conte di Cavour», millesimo 2010. (10A11738) Pag. 5Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 3 giugno 2010.

Ammissione di progetti di cooperazione in-
ternazionale, al finanziamento del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 235/
Ric.). (10A11250) Pag. 6

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al prof. Davide Zupperdo-
ni, delle qualifiche professionali estere abilitanti
all'esercizio in Italia della professione di inse-
gnante. (10A10947) Pag. 12

la Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, è composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007.

3. La retribuzione massima per i componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti di cui all'art. 3 del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, è determinata nell'importo annuo lordo complessivo di 120.000 euro.

4. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Art. 2.

1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il massimale di spesa relativo ai gettoni di presenza dei componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è ridotto a 40.000 euro.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'art. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Art. 3.

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1 degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono stabilite le modalità di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni come previsto dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni citato in premessa.

2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1 sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 agosto 2010

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri regi-
stro n. 12, foglio n. 35

10A11538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2010. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108).


IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, compres-

vo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 18 giugno 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2010 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attri-



buisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996,

n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.


3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2010 – 30 settembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2010

Il Capo della direzione: MARESCA




RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2010
 APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,38
	oltre 5.000	9,15
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,47
	oltre 1.500	13,42
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	5,58
	da 5.000 a 100.000	5,95
	oltre 100.000	3,78
FACTORING	fino a 50.000	4,99
	oltre 50.000	3,45
CREDITI PERSONALI		11,26
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		12,33
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	13,95
	oltre 5.000	11,66
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,79
	oltre 25.000	7,00
LEASING IMMOBILIARE		3,47
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,90
	oltre 25.000	4,81
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	10,95
	oltre 5.000	10,66
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,33
	oltre 5.000	12,73
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		4,51
	- A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE	2,60

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010, ha ripartito le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009. (1)

Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti. (2)

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto («non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti») è unicamente volta ad escludere che i soggetti

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_fa_q.pdf

finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

10A11737

DECRETO 24 settembre 2010.

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 € a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la nota n. 37388, del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 €, come da decisione stabilita dai membri del Mint Directors Working Group (MDWG) nella riunione di Bruxelles del 13 maggio 2009;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7737, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 € a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2010, n. 16876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2010, che stabilisce, tra l'altro, che le monete da 2 € a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», hanno corso legale dal 1° marzo 2010;

